

**REGOLAMENTO (CEE) N. 770/89 DEL CONSIGLIO**

del 21 marzo 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo 18 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4131/88 <sup>(2)</sup>, ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare burro dalla Nuova Zelanda a condizioni speciali durante il periodo 1° gennaio 1984 — 31 dicembre 1988;

considerando che il Consiglio non era stato in grado di concludere in tempo un nuovo regime di importazione per un periodo più lungo; che per evitare un'interruzione delle importazioni, esso ha concesso un'ulteriore autorizzazione temporanea per il periodo 1° gennaio — 31 marzo 1989;

considerando che per le stesse ragioni conviene prorogare l'autorizzazione temporanea fino al 31 maggio 1989,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1989.

« 1. Il presente regime si applica nel periodo 1° gennaio 1984 — 31 maggio 1989.

I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti:

— 83 000 t nel 1984,

— 81 000 t nel 1985,

— 79 000 t nel 1986,

— 76 500 t nel 1987,

— 74 500 t nel 1988,

— 31 040 t per il periodo 1° gennaio 1989 — 31 maggio 1989. ».

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Anteriormente al 31 maggio 1989, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione sul mantenimento del regime derogatorio. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente***C. ROMERO HERRERA**<sup>(1)</sup> GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 3.